



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI
ALIMENTI E LA NUTRIZIONE
UFFICIO 2

Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Assessorati Sanità delle Regioni e P.A. di Trento
Assessorato Agricoltura della P.A. di Bolzano
Servizi Veterinari

NAS

E p.c

Ufficio 7 DGSAF

Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio
e del mare
Direzione Generale Rifiuti e Inquinamento
Divisione Rifiuti
dgrin@pec.minambiente.it

ASSOGRASSI
segreteria@assograssi.it

ASSALCO
assalco@assalco.it

ASSALZOO
assalzo@assalzo.it

Trasmissione via pec

OGGETTO: Presenza di corpi estranei tra i sottoprodotti di origine animale. Chiarimento.

Nel corso dell'attività di audit da parte del Ministero della Salute è stato più volte riscontrata la presenza di materiali estranei frammisti ai sottoprodotti di origine animale. Trattasi principalmente di plastica (buste, guanti, bicchieri, etichette), ferro (ganci, punteruoli) e mozziconi di sigarette che rappresentano un problema di salute pubblica, animale ed ambientale, specialmente quando entrano nel processo di produzione di prodotti derivati destinati alla mangimistica, al pet-food o alla produzione di concimi organici.

Per ovviare a questi inconvenienti, gli impianti di trasformazione dei sottoprodotti animali si sono dotati di apparecchiature per la rilevazione magnetica del ferro, mentre altri materiali estranei continuano

ad essere asportati manualmente onde evitare che finiscano nella composizione dei prodotti derivati. La fase di raccolta dei sottoprodotti nell'impresa alimentare rappresenta il momento più critico per la contaminazione, tanto che è necessaria una maggiore vigilanza proprio su questa operazione.

Per tenere sotto controllo il rischio descritto, tutti gli operatori della filiera dei sottoprodotti di origine animale, incluso l'OSA che li genera, sono tenuti a garantire, nel proprio piano di autocontrollo, la presenza di procedure atte ad impedire la contaminazione dei sottoprodotti con materiali estranei. L'autorità competente deve verificare che tali procedure siano presenti e correttamente applicate, tenendo presente che un fallimento nella loro applicazione, comporta un rischio per la salute pubblica e animale e pertanto l'obbligo di smaltire la partita contaminata con il materiale estraneo ai sensi della vigente normativa ambientale, pur ribadendo che non possono essere assimilati ai rifiuti solidi urbani.

I prodotti alimentari confezionati, ma declassati a sottoprodotti, possono essere destinati ad impianti che sono autorizzati per effettuare l'attività di sconfezionamento e dunque non sono oggetto della presente circolare, così come i sottoprodotti destinati ad essere smaltiti a norma ambientale.

Si ricorda, a riguardo, quanto previsto dall'**Articolo 21** del Reg. 1069/2009 *ovvero che gli operatori raccolgono, identificano e trasportano i sottoprodotti di origine animale senza indebiti ritardi, in condizioni idonee a prevenire i rischi per la salute pubblica e degli animali* e che il D.Lgs 186/2012 art. 4, paragrafo 1) stabilisce che *"Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori che, essendovi tenuti, non adempiono agli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1069/2009 ovvero vi adempiono in modo difforme da quanto prescritto dall'allegato VIII, capi I e II, del regolamento (UE) n. 142/2001, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 36.000 euro."*

Si chiede appositamente alle Regioni l'intensificazione dei controlli ufficiali anche per verificare il rispetto dei contenuti della presente comunicazione.

IL DIRETTORE GENERALE

F.to* Dr.ssa Gaetana Ferri

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Referente:

Tiziana Serraino

Tel: 0659942816

Email: t.serraino@sanita.it